

# OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità sia di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di **trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati)**: decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## LA PROVA DEL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE NELL'ATTIVITÀ ILLECITA DI UN'OFFICINA MECCANICA

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 12514 del 13 febbraio - 1° aprile 2025

Sin dalla sua entrata in vigore, dieci anni orsono, la legge n. 68 del 2015 ha mostrato le sue possibilità applicative sia a grandi eventi o fenomeni di lesione del bene ambiente, sia a condotte più ordinarie che tuttavia, per le modalità di svolgimento, risultano tali da produrre "una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili" (come recita l'articolo 452-bis del codice penale) di matrici ambientali. Proprio di una vicenda "comune", cioè la gestione in forma ambientalmente illecita di un'officina meccanica nel circondario di Roma, la terza sezione della Corte di cassazione si è occupata, pronunciandosi con specifico riferimento al reato di inquinamento ambientale, di cui all'articolo 452-bis del codice penale, in un caso in cui si discuteva anche della possibile applicazione della circostanza attenuante del ravvedimento operoso (di cui all'articolo 452-decies del codice penale) e del reato di violazione di sigilli, previsto dall'art. 349 del codice penale.

Il procedimento penale trae origine dall'accertamento della condotta di gestione irregolare di rifiuti pericolosi da parte dei titolari di un'officina meccanica, protrattasi per molti anni senza alcuna autorizzazione o iscrizione nei registri ambientali. Le attività abusive, caratterizzate da sversamenti reiterati di oli esausti sul suolo e sottosuolo, avevano determinato una significativa compromissione e deterioramento delle matrici ambientali, accertata anche successivamente a provvedimenti di sequestro.

La Cassazione ha evidenziato come il delitto di inquinamento ambientale sia un reato di danno, integrato da un evento di compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali, senza necessità di specifici accertamenti tecnici ove l'alterazione sia macroscopicamente apprezzabile.

In tal senso sono stati ritenuti sufficienti il rinvenimento di idrocarburi sia sulle superfici pavimentate sia sul nudo terreno, la persistenza di chiazze oleose (descritte come "sabbie mobili") e l'accertamento della necessità di un lungo processo di bonifica, protrattosi per circa tre anni, nel corso del quale erano stati recuperati centinaia di litri di emulsioni e 770 chilogrammi di fanghi, oltre a 15.000 litri di rifiuti complessivi pericolosi, portati a smaltimento. La Corte ha anche precisato, con riferimento specifico al tipo di attività e allo sversamento di oli esausti, che la norma incriminatrice punisce la compromissione o il deterioramento del suolo e non necessariamente anche del sottosuolo (peraltro entrambi interessati nel caso di specie).

Vi è poi nella sentenza un riferimento all'utilizzabilità, per le valutazioni in sede di giudizio, della documentazione che dimostri la macroscopica evidenza o l'immediata percepibilità degli eventi: il che rimanda alla necessità di rapida e puntuale documentazione da parte degli operanti di polizia giudiziaria, i cui rilievi, se accurati, possono consentire di evitare ulteriori (e talora datoriali) verifiche tecnico-scientifiche in sede di indagine o di processo.

Quanto alla richiesta difensiva di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 452-decies del codice penale, la Corte ha ribadito che essa presuppone una concreta ed effettiva attività di ravvedimento operoso, idonea a evitare conseguenze ulteriori del reato o a rimediare agli effetti



dannosi già prodotti, da attuarsi entro l'apertura del dibattimento. I ricorrenti, invece, si erano limitati agli interventi imposti nell'ambito delle procedure di bonifica e non avevano posto in essere iniziative autonome, effettive e spontanee. Ne è conseguita la non applicazione dell'attenuante.

In merito alla violazione dei sigilli, la Corte ha confermato che, nonostante i provvedimenti di sequestro estesi anche all'interno del capannone dell'officina, gli imputati avevano continuato a esercitare l'attività lavorativa, violando così le prescrizioni imposte. Per uno degli imputati, tuttavia, è stata rilevata la mancata motivazione specifica in ordine all'applicabilità dell'aggravante prevista per il custode dei beni sequestrati, con conseguente annullamento con rinvio limitatamente a tale profilo.

La recente sentenza della Corte di cassazione è particolarmente significativa perché conferma l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la configurabilità del reato di inquinamento ambientale anche in assenza di accertamenti analitici complessi, qualora il danno ambientale sia evidente e documentato. Viene altresì ribadita una rigorosa interpretazione delle condizioni per l'accesso al ravvedimento operoso, che deve tradursi in un comportamento attivo e concreto, non semplicemente passivo o imposto.

La decisione consolida dunque un quadro oramai costante in materia di delitti ambientali e l'importanza della tempestività ed efficacia delle condotte riparatorie per poter beneficiare delle circostanze attenuanti. Può essere peraltro stigmatizzato il fatto, descritto nelle motivazioni della sentenza come premessa delle valutazioni sopra sinteticamente esaminate, che l'esercizio dell'officina, per ammissione degli stessi imputati, si era svolto sin dagli anni '80 senza alcuna autorizzazione, senza alcun formulario di smaltimento dei rifiuti e alcun registro di carico e scarico (indici questi, si legge nella sentenza "notoriamente indicativi di una gestione irregolare, certamente di rilievo ai fini in questione"); una "gestione avvenuta nel quadro di una descritta, persistente e imponente attività di sversamento di inquinanti liquidi sul terreno dell'officina e dell'area circostante". Con il procedimento penale e la condanna intervenuti dunque, a posteriori, a fronte della presumibile mancanza di efficaci controlli su quella attività.